



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

AUTORITÀ DI BACINO REGIONALE DELLA SARDEGNA

Il Segretario Generale

DETERMINAZIONE PROT N.

/REP. N.

DEL

VISTO il Decreto del Presidente della Regione del 4 settembre 2008 n.102 concernente l'“*Assetto organizzativo della Direzione Generale Agenzia Regionale del Distretto Idrografico della Presidenza della Regione*”;

VISTE le Norme di Attuazione del P.A.I. vigente;

VISTA la nota del Comune di Lanusei prot. n. 17375/OP.160 del 09.12.2019, acquisita al prot. ADIS n. 12233 del 17.12.2019, con la quale è stato inoltrato in prima istanza lo studio di compatibilità idraulica di cui all'art. 24 delle N.A. del P.A.I, relativo al progetto di fattibilità denominato “*Interventi per il superamento delle problematiche idrauliche dei canali coperti "Girilonga", "Padenti", "Seminario", "Cimitero", "La Rotonda", "Fontana Marcusei", "S'ena (tratto 1)", "S'ena (tratto 2) e "Barigau",* trasmesso nella versione definitiva con nota prot. n. 18166/OOP.160 del 23.12.2019 (prot. ingresso ADIS n. 12536 del 24.12.2019), in seguito alla richiesta di integrazioni documentali di cui alla nota ADIS prot. n. 12355 del 18.12.2019;

CONSIDERATO che, sulla base della cartografia vigente, gli interventi previsti dal progetto in argomento ricadono, in parte, in aree a pericolosità idraulica molto elevata Hi4, e pertanto sulle aree medesime vige l'art. 27 delle N.A. del P.A.I.;

VISTA la Legge Regionale n. 33 del 15 dicembre 2014 recante: “*Norma di semplificazione amministrativa in materia di difesa del suolo*”, con la quale viene attribuita ai Comuni la competenza per l'approvazione degli studi di compatibilità idraulica e degli studi di compatibilità geologica e geotecnica, di cui alle norme tecniche di attuazione del Piano per l'assetto idrogeologico (P.A.I.), riferiti ad interventi rientranti interamente nell'ambito territoriale comunale, inerenti al patrimonio edilizio pubblico e privato, alle opere infrastrutturali a rete o puntuali, alle opere pubbliche o di interesse pubblico nonché agli interventi inerenti l'attività di ricerca e i prelievi idrici e per la conduzione delle attività agricole, silvo-colturali e pastorali, con esclusione di tutti quelli che interessino l'ambito territoriale di più comuni, ovvero per tutte le altre tipologie di intervento ed in particolare le opere di mitigazione della pericolosità e del rischio, le opere in alveo e gli attraversamenti dei corsi d'acqua, la cui competenza in merito all'approvazione degli studi di compatibilità idraulica e di compatibilità geologica e geotecnica, è attribuita all'Autorità di bacino di cui alla legge regionale 6 dicembre 2006, n. 19



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

AUTORITÀ DI BACINO REGIONALE DELLA SARDEGNA

Il Segretario Generale

DETERMINAZIONE PROT N.
DEL

/REP. N.

(Disposizioni in materia di risorse idriche e bacini idrografici);

PRESO ATTO dei contenuti della dichiarazione del Comune di Lanusei, ex allegato 2 alla Circolare n.1/2019 del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino, trasmessa con la già citata nota 18166/ OOP.160, con la quale si attesta la conformità degli interventi di che trattasi con gli strumenti urbanistici vigenti, la loro inclusione in un'area a pericolosità idraulica molto elevata Hi4, oltre all'ammissibilità degli stessi interventi ai sensi dell'art. 27;

VISTO lo studio di compatibilità idraulica, definito a supporto del progetto di fattibilità delle opere in esame, trasmesso in allegato alla sopra riportata nota prot. 18166/ OOP.160 del Comune di Lanusei, redatto dalla Dott.ssa Geol. Francesca Demurtas, dall'Ing. Roberto Sesenna e dall'Ing. Luca Magni, e costituito dai seguenti elaborati:

1. Elaborato 3.1 – Studio di compatibilità idraulica - Relazione idrologica;
2. Elaborato 3.2 – Studio di compatibilità idraulica - Relazione idraulica;
3. Elaborato 3.3 – Studio di compatibilità idraulica – Carta della pericolosità idraulica dello stato di fatto;
4. Elaborato 3.4 – Studio di compatibilità idraulica – Carta del rischio idraulico dello stato di fatto;
5. Elaborato 3.5 – Studio di compatibilità idraulica – Carta della pericolosità idraulica alla luce degli interventi in progetto;
6. Elaborato 3.6 – Studio di compatibilità idraulica – Carta del rischio idraulico alla luce degli interventi di progetto;

CONSIDERATO che, nell'ambito del presente studio di compatibilità:

- non sono riportate tutte le firme dei professionisti previste dall'art. 24 delle N.A. del P.A.I.;
- gli estremi di ammissibilità dell'intervento in esame, indicati dal Comune di Lanusei ai sensi dell'art. 27 delle N.A. del P.A.I., non specificano i necessari riferimenti ai relativi comma e lettera;
- non sono stati definiti i calcoli analitici di verifica dei franchi lineari ex art. 21 delle N.A. del P.A.I., relativi alle opere di adeguamento della sezione idraulica dei canali a cielo aperto e dei canali tombati in progetto, oltre che sia il franco idraulico ex art. 21 N.A. del P.A.I. dell'attraversamento sulla S.S. 198 in progetto, sia quello del passaggio con sezione aperta sotto la campata esistente della ferrovia;



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

AUTORITÀ DI BACINO REGIONALE DELLA SARDEGNA

Il Segretario Generale

DETERMINAZIONE PROT N. /REP. N.
DEL

- non sono state effettuate valutazioni in merito sia al trasporto solido, sia all'eventuale possibilità per i torrenti tombati in esame, di essere interessato da fenomeni di debris flow concomitanti ad eventi meteorici intensi;

VISTA la relazione istruttoria, del Servizio Difesa del Suolo, Assetto Idrogeologico e Gestione del Rischio Alluvioni della Direzione Generale del Distretto Idrografico in merito allo studio di compatibilità di che trattasi, a conclusione della quale si esprime parere **POSITIVO** con prescrizioni in merito all'approvazione dello studio di compatibilità in argomento;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 14 comma 3 della L.R. 19/2006, il Direttore Generale dell'Agenzia di Distretto Idrografico svolge funzioni di Segretario Generale dell'Autorità di Bacino.

DETERMINA

Art. 1) Di approvare, in osservanza del comma 7 dell'art. 24 delle Norme di Attuazione del P.A.I., lo studio di compatibilità idraulica definito a supporto del progetto di fattibilità denominato: "Interventi per il superamento delle problematiche idrauliche dei canali coperti "Girilonga", "Padenti", "Seminario", "Cimitero", "La Rotonda", "Fontana Marcusei", "S'ena (tratto 1)", "S'ena (tratto 2) e "Barigau", trasmesso, nella versione definitiva a questa Direzione Generale in allegato alla nota 18166/ OOP.160 del 23.12.2019 (prot. ingresso ADIS n. 12536 del 24.12.2019) del Comune di Lanusei, e costituito dagli elaborati redatti dalla Dott.ssa Geol. Francesca Demurtas, dall'Ing. Robero Sesenna e dall'Ing. Luca Magni, di seguito riportati:

1. Elaborato 3.1 – Studio di compatibilità idraulica - Relazione idrologica;
2. Elaborato 3.2 – Studio di compatibilità idraulica - Relazione idraulica;
3. Elaborato 3.3 – Studio di compatibilità idraulica – Carta della pericolosità idraulica dello stato di fatto;
4. Elaborato 3.4 – Studio di compatibilità idraulica – Carta del rischio idraulico dello stato di fatto;
5. Elaborato 3.5 – Studio di compatibilità idraulica – Carta della pericolosità idraulica alla luce degli interventi in progetto;
6. Elaborato 3.6 – Studio di compatibilità idraulica – Carta del rischio idraulico alla luce degli interventi di progetto,

con la prescrizione che, in sede di progetto definitivo, il Comune di Lanusei dovrà definire l'eventuale dichiarazione di cui all'art. 21 c. 2 quater delle N.A. del P.A.I. vigenti, con riferimento alle opere lineari (adeguamento sezione idraulica sezioni a cielo aperto e



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

AUTORITÀ DI BACINO REGIONALE DELLA SARDEGNA

Il Segretario Generale

DETERMINAZIONE PROT N.
DEL

/REP. N.

tombate) dimensionate per tempi di ritorno inferiori a 200 anni, oltre che il riscontro alle osservazioni appresso riportate:

- non sono riportate tutte le firme dei professionisti previste dall'art. 24 delle N.A. del P.A.I.;
- gli estremi di ammissibilità dell'intervento in esame, indicati dal Comune di Lanusei ai sensi dell'art. 27 delle N.A. del P.A.I., non specificano i necessari riferimenti ai relativi comma e lettera;
- non sono stati definiti i calcoli analitici di verifica dei franchi lineari ex art. 21 delle N.A. del P.A.I., relativi alle opere di adeguamento della sezione idraulica dei canali a cielo aperto e dei canali tombati in progetto, oltre che sia il franco idraulico ex art. 21 N.A. del P.A.I. dell'attraversamento sulla S.S. 198 in progetto, sia quello del passaggio con sezione aperta sotto la campata esistente della ferrovia;
- non sono state effettuate valutazioni in merito sia al trasporto solido, sia all'eventuale possibilità per i torrenti tombati in esame, di essere interessato da fenomeni di debris flow concomitanti ad eventi meteorici intensi.

Art. 2) Ai sensi dell'art. 4 comma 8 secondo capoverso delle Norme di Attuazione del P.A.I., *"in sede di rilascio di concessione edilizia per le opere ricadenti nelle aree perimetrare dal P.A.I., il soggetto attuatore è tenuto a sottoscrivere un atto liberatorio che escluda ogni responsabilità dell'amministrazione pubblica in ordine ad eventuali futuri danni a cose o persone comunque derivanti dal dissesto segnalato"*.

Ai sensi dell'art. 4 comma 13 delle Norme di Attuazione del P.A.I., il presente provvedimento *"non equivale a dichiarazione di messa in sicurezza e pertanto eventuali oneri dovuti a danni, alle opere realizzate, per effetto del dissesto idrogeologico o in occasione di fenomeni alluvionali o gravitativi, restano in capo al proprietario delle opere o all'avente titolo che ne assume la piena responsabilità"*.

Ai sensi dell'art.19 comma 4 delle Norme di Attuazione del P.A.I., qualora per gli interventi previsti nel progetto in argomento sia necessaria la realizzazione di scavi, sbancamenti, riporti o movimenti di terra, dovrà essere, comunque, garantita la messa in sicurezza dei luoghi al fine di evitare che le stesse lavorazioni, per la loro intrinseca natura, possano aumentarne il livello di pericolosità vigente.

Resta inteso che le aree di pericolosità idraulica oggetto dello studio in argomento, rimangono assoggettate alle perimetrazioni definite dal P.A.I. vigente ed alla relativa disciplina delle Norme di Attuazione del P.A.I.

Inoltre si evidenzia che, le aree oggetto dell'intervento in argomento, che ricadono nelle aree di pericolosità idraulica del P.A.I., restano assoggettate alla disciplina dei relativi artt. delle Norme di Attuazione del P.A.I. medesimo.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

AUTORITÀ DI BACINO REGIONALE DELLA SARDEGNA

Il Segretario Generale

DETERMINAZIONE PROT N. /REP. N.
DEL

La presente approvazione deve intendersi ai soli sensi e per gli effetti di quanto prescritto dell'art. 24 delle Norme di Attuazione del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico della Regione Autonoma della Sardegna, approvate con Deliberazione della Giunta Regionale 30 dicembre 2004 n. 54/33 e modificate con Decreto del Presidente della R.A.S. n. 35 del 21 marzo 2008, e non costituisce pertanto presupposto necessario ai fini del rilascio del provvedimento di autorizzazione previsto ai sensi dell'art. 93 del Regio Decreto n. 523/1904, e successive modifiche ed integrazioni ed ai sensi dell'art. 61 del D.P.R. n. 380/2001.

Il Segretario Generale

Antonio Sanna

Serv. dif. suolo, assetto idrogeol. gest. rischio alluvioni/ ing. R.Todde

Dir. Serv. dif. suolo, assetto idrogeol. gest. rischio alluvioni/ ing. M.Melis

Firmato digitalmente da

**ANTONIO
SANNA**